

R.G. n. 4/2013



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
VERBALE DI CAUSA

All'udienza del giorno 07/05/2019, avanti al giudice dott.ssa Cinzia Cicero, sono comparsi per parte ricorrente l'avvocato LIMBLICI GIUSEPPE e per parte resistente l'avvocato Fagone in sostituzione dell'avv. TOMASELLI PIER LUIGI.

Il Giudice invita parte ricorrente ad interloquire, in particolare, in ordine alla eccezione preliminare sollevata dall'Inps relativamente alla mancata presentazione di una domanda amministrativa ad esso Ente. L'avv. Limblici insiste in ricorso e rileva che al momento della presentazione del ricorso, nel 2012, una parte della giurisprudenza di merito non riteneva necessaria la presentazione di una preventiva domanda amministrativa all'Inps, mentre la Cassazione successivamente ne ha rilevato la necessità. In considerazione di ciò, in caso di rigetto chiede la compensazione delle spese.

L'avv. Fagone insiste in memoria di costituzione e nelle eccezioni preliminari sollevate e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il giudice
Dott.ssa Cinzia Cicero





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Cinzia Cicero, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4/2013 R.G. promossa da

Bizzini Francesco, rappresentato e difeso, per procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Giuseppe Limblici e dall'avv. Gerlando Vella;

-ricorrente-

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;

-resistente-

Si dà atto che lo scrivente magistrato ha preso servizio presso il su intestato Tribunale in data 10.5.2018.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2013, Bizzini Francesco, premesso che era un ex dipendente della raffineria Agip di Gela che dall'1.1.2003 faceva capo alla società Raffinerie Siciliane srl, esponeva che dall'1.10.1963 aveva svolto la propria attività nel settore della sicurezza come vigile del fuoco addetto ai servizi SPP/TAI; rappresentava in particolare che, in ragione del tipo di servizio svolto, era stato esposto per un periodo ultradecennale all'amianto e che, pertanto, al fine di ottenere i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in data 28.1.2002 aveva inoltrato una richiesta all'Inail al fine di ottenere il riconoscimento della esposizione all'amianto, che veniva riscontrata negativamente dall'ente in data 20.4.2004.

Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare “...*che il ricorrente è stato esposto all'amianto, con superamento della soglia minima di tolleranza di 100 fibre/litro, ovvero 0,1 fibre/cm3, nel periodo intercorrente tra 1963 e il 1992, per un arco temporale superiore a dieci anni, e*



precisamente dal 01/10/1963 al 31/12/1992;” e che “lo stesso ha diritto ai benefici previdenziali di cui all’art. 13 della legge 27/03/1992 n. 257 come modificata dal D.L. 6/6/1993 n. 169 convertito nella legge 4/8/1993 n. 271 e successive modifiche; conseguentemente, voler ordinare all’Inps di provvedere all’accredito contributivo e alla rivalutazione per come previsto dall’art. 13, comma ottavo, della legge 271/92 e succ. modifiche e di disporre la ricostruzione del trattamento pensionistico sulla scorta della nuova situazione contributiva, con corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazioni con decorrenza dalla data del pensionamento dalla maturazione di singoli ratei”.

Si costituiva l’INPS che, in via preliminare, eccepiva l’improponibilità della domanda a causa della mancata presentazione di una domanda amministrativa all’Inps; il difetto di interesse ad agire del ricorrente atteso che era stato già collocato in pensione; la decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970; il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell’Inail. Nel merito resisteva alla domanda chiedendone il rigetto e, in particolare, rilevava che, in ogni caso, non poteva trovare applicazione la più favorevole disciplina anteriore alla emanazione del decreto legge n. 269/2003.

Alla odierna udienza la causa, chiamata dinnanzi a questo giudice per la prima volta, veniva discussa dalle parti come da verbale e decisa con la presente sentenza ritualmente letta.

Va preliminarmente dichiarato che unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda di cui si tratta è l’INPS; sul punto la Suprema Corte ha stabilito che *“Nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere l’accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in legge 4 agosto 1993, n. 271), l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l’INPS, difettando l’INAIL della legittimazione passiva (“ad causam”), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo alla proposta domanda, atteso che il beneficio dell’accredito figurativo è diretto ad assicurare una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria e non a facilitare l’accesso alle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell’INAIL.”* (Cass. Civ. sez. VI, n. 16592/2014).

Ritiene questo giudice di condividere pienamente l’orientamento della Suprema Corte in quanto la legittimazione passiva si radica in capo al soggetto giuridico tenuto all’erogazione della prestazione richiesta e dunque, nel caso di specie, all’Inps, con la conseguenza che non può ritenersi fondata l’eccezione sollevata da tale ente in ordine al difetto di legittimazione passiva e di integrità del



contraddittorio per mancata convocazione in giudizio dell'Inail in quanto, nel caso in esame, non è stata avanzata alcuna domanda che possa giustificare l'estensione del contraddittorio a tale soggetto. Sempre in via preliminare, stante anche la sua portata assorbente, va esaminata l'eccezione sollevata dall'Inps di improponibilità della domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 8, legge 257/92, per non avere parte ricorrente presentato alcuna domanda amministrativa ad esso ente.

Si tratta infatti di un accertamento che involge la verifica di un presupposto processuale che si pone come pregiudiziale ad ogni altra questione.

Ed invero, a fronte della specifica contestazione da parte dell'Inps, parte ricorrente non ha provato di avere preventivamente proposto una domanda amministrativa all'ente previdenziale finalizzata all'ottenimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Invitata ad interloquire sul punto alla odierna udienza, parte ricorrente ha rilevato che la mancata presentazione della domanda amministrativa all'Inps è dipesa dal fatto che al momento del deposito del ricorso una parte della giurisprudenza di merito non la riteneva necessaria.

In merito a tale questione, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ormai espressamente stabilito che *“In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.”* (Cass. Civ., sez. VI, 10/05/2017, n. 11438; vedi anche Cass. Civ., sez. VI, 04/06/2015, n. 11574).

La Suprema Corte ha dunque chiarito che mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - la quale, ai sensi dell'art. 443 cpc, è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente,



l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.

Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario volto al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all'I.N.P.S. (cfr. di recente anche Cass. Civ. n. 3746/2016).

Inoltre, la circostanza che nel caso di specie parte ricorrente fosse già in pensione, non ha alcun rilievo in quanto nella sentenza n. 3746/2016 su richiamata, la Suprema Corte ha anche precisato che *“la decadenza dall'azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. E' stato, al riguardo, così precisato: "E' opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)" ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia".*” (Cass. Civ. n. 3746/2016).



Pertanto, da ciò deriva che parte ricorrente, anche se già in pensione, avrebbe dovuto presentare preventivamente all'Ente previdenziale la domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia invocato l'applicazione al caso di specie della disciplina prevista dalla legge n. 257/1992, che non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all'I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, non è affatto dirimente.

Ed invero, l'art. 7 della legge n. 533/1973 prevede che *"In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato."*

Si ritiene che a tale norma sia sotteso l'interesse pubblico *"ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie"* (Cass. Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269) che impone alla parte privata di compulsare *ante causam* l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno *spatium deliberandi* di 120 giorni.

Inoltre, così come specificato nella sentenza della Suprema Corte n. 11574/2015 sopra richiamata, la tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, nei confronti sia dell'I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori, anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis: Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063).

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da soggetto iscritto o pensionato debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente ad erogare la prestazione.

Ciò si giustifica alla luce del fatto che vi è la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato.

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in oggetto; inoltre, non potrebbe avere alcun rilievo la presentazione della domanda all'Inail (presentata nel caso di specie in data 28.1.2002) atteso che



non può sostenersi una sostanziale fungibilità tra le due domande, in considerazione della diversità funzionale dell'una rispetta all'altra.

Mentre la domanda all'I.N.P.S. è necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto.

E ciò appare in linea con la circostanza che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere l'accertamento giudiziale del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, l'I.N.A.I.L difetta di legittimazione passiva (*ad causam*), in quanto, come anzi rilevato, soggetto del tutto estraneo al rapporto di natura previdenziale che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL.

Alla luce di quanto sopra esposto, assorbita ogni ulteriore questione ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la mancanza di una domanda amministrativa preventivamente proposta da parte ricorrente all'I.N.P.S., determina l'improponibilità del presente ricorso.

Il consolidarsi in epoca successiva al deposito del ricorso della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e la complessità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Cinzia Cicero, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2013 R.G., così statuisce:

dichiara improponibile il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite.

Caltagirone, 7 maggio 2019

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Cinzia Cicero

